



Avviso n. 9

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Data: 15.04.2022

Numeri di riferimento/incartamento: 2021-01-04/189 / kfp/gnl

Documento e versione:

MB 9 22.04

Zone di sicurezza in relazione al fuoco batterico

1. Considerazioni generali

Le condizioni seguenti si basano sulle disposizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20) e dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201). Sono fatte salve le disposizioni di queste ordinanze.

Nell'Unione europea (UE) esistono delle zone protette per il fuoco batterico (*Erwinia amylovora*, ER-WIAM¹). In Svizzera non esistono zone protette per il fuoco batterico². I vegetali, le parti di vegetali freschi (escl. sementi e frutti) e il polline vivo per l'impollinazione di piante ospiti del fuoco batterico possono essere trasportati e commercializzati nelle zone protette dell'UE soltanto con un passaporto fitosanitario per le zone protette (di seguito «Passaporto fitosanitario ZP-ERWIAM»). Ciò vale anche per i privati che vogliono introdurre tali vegetali in una zona protetta per uso proprio.

Per piante ospiti del fuoco batterico si intendono le piante dei seguenti generi:

- *Amelanchier* (pero corvino)
- *Chaenomeles* (cotogno del Giappone)
- *Crataegus* (biancospino)
- *Cydonia* (cotogno)
- *Eriobotrya* (nespolo del Giappone)
- *Malus* (melo)
- *Mespilus* (nespolo)
- *Pyracantha* (agazzino)
- *Pyrus* (pero)
- *Sorbus* (sorbo)

¹ ERWIAM è il codice dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) per l'agente patogeno del fuoco batterico, *Erwinia amylovora*.

² La zona protetta per il fuoco batterico nel Canton Vallese è stata revocata il 15.04.2022.

Per informazioni generali sul passaporto fitosanitario per zone protette si rimanda al «Manuale sul sistema del passaporto fitosanitario» del SFF (consultabile sotto www.salute-dei-vegetali.ch > Passaporto fitosanitario).

2. Scopo

Il presente avviso illustra le condizioni che devono essere adempiute affinché le aziende possano mettere in commercio piante ospiti del fuoco batterico accompagnate da un passaporto ZP-ERWIAM. Descrive altresì le misure ufficiali di sorveglianza e lotta contro questo organismo nocivo all'interno delle zone di sicurezza.

3. Condizioni per il passaporto fitosanitario ZP-ERWIAM

Le piante devono essere prodotte su una particella registrata ubicata all'interno della zona di sicurezza riconosciuta dal SFF. Le zone di sicurezza sono finalizzate a ridurre al minimo il rischio di propagazione del fuoco batterico in una zona protetta attraverso il materiale vegetale. Devono adempiere tutte le condizioni seguenti:

- la loro superficie è pari almeno a 50 km²;
- il loro limite dista almeno 1 km dalle particelle registrate su cui vengono prodotte piante ospiti per l'immissione sul mercato con un passaporto fitosanitario ZP-ERWIAM;
- le piante ospiti del fuoco batterico presenti sulla loro superficie sono soggette a sorveglianza ufficiale e in caso di eventuali focolai di infestazione si attuano misure di lotta (v. «Sorveglianza ufficiale e lotta»); e
- devono essere richieste dall'azienda e allestite ufficialmente almeno due periodi di vegetazione completi prima del loro riconoscimento da parte del SFF (ovvero almeno un anno e mezzo prima della prima immissione sul mercato di materiale vegetale con un passaporto fitosanitario ZP-ERWIAM).

Dopo essere state trasferite in una zona di sicurezza, le piante devono aver trascorso almeno sette mesi, compreso il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo periodo di vegetazione completo, su una particella registrata all'interno della zona di sicurezza prima che queste o le merci da esse prodotte possano essere messe in commercio con un passaporto fitosanitario ZP-ERWIAM.

Sulla particella registrata e nel raggio di 500 metri attorno a essa non deve essere stato rilevato alcun focolaio del fuoco batterico dall'inizio dell'ultimo periodo di vegetazione completo. In caso di comparsa di eventuali focolai in quest'area non si possono rilasciare passaporti fitosanitari ZP-ERWIAM (il SFF revoca la zona di sicurezza che viene eventualmente adeguata o abolita; v. sotto).

4. Sorveglianza ufficiale e lotta

All'interno della zona di sicurezza la **sorveglianza** ufficiale del fuoco batterico è svolta nella maniera seguente:

	Particelle registrate	Raggio di 500 m attorno alle particelle registrate	Superficie restante della zona di sicurezza
Come? Quando?	2 volte all'anno: – 1° controllo: da giugno ad agosto – 2° controllo: da agosto a ottobre Tutte le piante ospiti	1 volta all'anno: da agosto a ottobre Tutte le piante ospiti	1 volta all'anno: da agosto a ottobre Per campionatura
Chi?	– Proprietario – SFF risp. Concerplant	SFF risp. Concerplant	Servizio fitosanitario cant. o ente da esso incaricato

I servizi fitosanitari cantonali sono tenuti a fatturare i costi per la sorveglianza nella zona di sicurezza all'azienda che l'ha richiesta.

In caso di comparsa di eventuali focolai su una particella o nel raggio di 500 metri attorno a essa dall'inizio dell'ultimo periodo di vegetazione completo non si possono rilasciare passaporti fitosanitari ZP-ERWIAM. Poiché l'agente patogeno del fuoco batterico è considerato in tutta la Svizzera un organismo regolamentato non da quarantena (ORNQ), nelle zone di sicurezza non vige l'obbligo di eradicazione. Qualora si riscontrino focolai del fuoco batterico all'interno della zona di sicurezza, a seconda dell'area, si devono tuttavia attuare **misure di lotta** ufficiali.

Focolaio <u>all'interno</u> di una «zona a bassa prevalenza» (v. Direttiva n. 3 dell'UFAG)		Focolaio <u>al di fuori</u> di una «zona a bassa prevalenza»	
Particelle e raggio di 500 m	Superficie restante della zona di sicurezza	Particelle e raggio di 500 m	Superficie restante della zona di sicurezza
Obbligo ufficiale di eliminare almeno le parti di piante infestate. Raccomandazione al proprietario di procedere su base volontaria alla completa eliminazione delle piante infestate. Se nonostante tali misure il fuoco batterico si ripresenta l'anno seguente, la zona di sicurezza viene adeguata o abolita dal SFF.	Obbligo ufficiale di eliminare almeno le parti delle piante infestate per ridurre la portata dell'infestazione. Raccomandazione al proprietario di procedere su base volontaria alla completa eliminazione delle piante infestate.	Nessun obbligo di lotta ufficiale. Le (parti di) piante infestate sono eliminate dal proprietario su base volontaria oppure la zona di sicurezza viene adeguata o abolita dal SFF.	Nessun obbligo di lotta ufficiale. Raccomandazione al proprietario di procedere su base volontaria all'eliminazione delle piante infestate.

5. Richiesta e procedura per il riconoscimento ufficiale

1. Le aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario possono presentare al SFF una richiesta di delimitazione di zone di sicurezza attraverso l'applicazione CePa (www.cepa.admin.ch) entro il 31 marzo.
2. Il SFF esamina la richiesta in collaborazione con il competente servizio fitosanitario cantonale. Se la richiesta è approvata, il servizio fitosanitario cantonale, d'intesa con il SFF, allestisce una zona di sicurezza in base alle condizioni descritte in precedenza.
3. La sorveglianza ufficiale del fuoco batterico è svolta come descritto in precedenza durante due periodi di vegetazione.

Avviso n. 9 del SFF: Zone di sicurezza in relazione al fuoco batterico

4. Se in questo arco di tempo nella zona di sicurezza non si rilevano focolai, il SFF riconosce lo stato di zona di sicurezza (previa comunicazione scritta all'azienda). A partire da questo momento l'azienda può rilasciare passaporti fitosanitari ZP-ERWIAM.

Il presente avviso sostituisce l'avviso n. 9 del gennaio 2021.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Peter Kupferschmied
Per la direzione del SFF